

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

TUTELA LEGALE INERENTE ALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO AI SENSI DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448.

Lotto n. 2 RIF. CIG: 5187110°93
RIF. CUP: D81F12000040005

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI POLIZZA

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

INDICE

A) DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
- Art. 2 DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO
- Art. 3 ASSICURATO
- Art. 4 DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA'
- Art. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 8 ALTRE ASSICURAZIONI
- Art. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 11 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 12 DENUNCIA DI SINISTRO
- Art. 13 FORO COMPETENTE
- Art. 14 ONERI FISCALI
- Art. 15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
- Art. 16 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

- Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
- Art. 18 ESCLUSIONI
- Art. 19 ESTENSIONE TERRITORIALE
- Art. 20 COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
- Art. 21 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
- Art. 22 DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 23 GESTIONE DEL SINISTRO
- Art. 24 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
- Art. 25 LIMITI DI INDENNIZZO
- Art. 26 COPERTURA A SECONDO RISCHIO
- Art. 27 SPESE GARANTITE
- Art. 28 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

A) DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI.

per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Polizza	il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato;
per Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per Assicurato	ogni persona fisica facente parte dei ruoli del personale della Polizia di Stato quale disciplinato dal contratto in via esclusiva;
per Società	la Società aggiudicataria della gara d'appalto;
per Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro;
per Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso- cioè la controversia e/o il contenzioso- per il quale è prevista l'assicurazione.
per Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
per Terzi	le persone, le cose e gli animali;
per Perdite patrimoniali	il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose.
per Tutela Legale	l'Assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/2005 –artt. 163 e 164 – artt. 173 e 174 e correlati

§ 1 CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 c.c.).

ART. 2 – DECORRENZA DELLE GARANZIE E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 dal giorno indicato in polizza, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto della copertura assicurativa dalla data di decorrenza del contratto. Il termine di rispetto per il pagamento della rata successiva alla prima (II^a semestralità), si intende fissato in 30 giorni. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

ART. 3 – ASSICURATO

La copertura assicurativa è diretta al personale effettivo della Polizia di Stato dei ruoli e qualifiche di seguito indicati, allo stato, pari a 100.527 al 1° maggio 2013:

- Direttivi e qualifiche equiparate	n. 2.862
- Ispettori e qualifiche equiparate	n. 13.829
- Sovrintendenti e qualifiche equiparate	n. 13.492
- Assistenti e Agenti e qualifiche equiparate	n. 70.344

Le variazioni numeriche intervenute nel corso di vigenza contrattuale sono quelle comunicate dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza dal 31 dicembre al 28 febbraio.

La Società potrà chiedere, ad ogni scadenza annuale dell'assicurazione, le variazioni numeriche del personale indicato al comma 1.

ART. 4 – DURATA E CESSAZIONE DEL CONTRATTO.

Il presente contratto ha durata quinquennale e decorre dalle ore 24,00 delfino alle ore 24 del, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ogni anno.

La presente polizza, salvo quanto indicato al comma successivo, cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti e sarà comunque in facoltà delle parti di recedere al termine di ogni periodo assicurativo annuale mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. La facoltà di recedere è riconosciuta solo a decorrere dalla seconda annualità, con l'obbligo per l'Assicuratore di fornire tutte le informazioni in suo possesso, contestualmente alla comunicazione di recesso, al fine di permettere all'Ente la tempestiva predisposizione della documentazione di gara. Pertanto, il recesso privo di dette informazioni, deve intendersi come non perfezionato.

L'Assicurazione potrà, inoltre, essere prorogata per 180 giorni alle stesse condizioni contrattuali al momento vigenti, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara.

ART. 5 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Ai sensi dell'art. 301 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, il Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dal Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato, provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della compagnia assicurativa contraente, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente regolamento, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 302 e ss. del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del "Verbale di avvio", nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di procedere ai pagamenti.

ART. 6 – VERIFICA DI CONFORMITA'.

Ai sensi dell'art. 313 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni.

La verifica di conformità dovrà essere effettuata dal Direttore dell'esecuzione mediante la redazione di apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 324 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 163/2006, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dei Paesi aderenti alla Comunità Europea, in quelli aderenti alla NATO, con l'esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

Per gli equipaggi di volo e per il personale navigante, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobili e mezzi marittimi della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobili e mezzi marittimi della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, con l'esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 8 – ALTRE ASSICURAZIONI.

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione da parte sua di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

L'omissione dolosa da parte del Contraente e/o dell'Assicurato delle comunicazioni di cui sopra può consentire alla Società di non corrispondere l'indennizzo.

ART. 9 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere pattuite e provate per iscritto.

ART. 10 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza a mezzo fax o p.e.c. e contenere:

- narrazione dei fatti;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- data, luogo e cause del sinistro.

Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata relazione sull'accaduto. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Compagnia – che a tale fine si avvarrà di **un call center dedicato** - tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la compagnia stessa riterrà necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio.

ART. 11 –FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax o p.e.c. di cui all'articolo 10 (Obblighi in caso di sinistro), devono essere fatte, direttamente al contraente ed alla Compagnia o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata ove in possesso dell'assicurato.

ART. 12 – DENUNCIA DI SINISTRO.

Denunciato il sinistro entro il termine di quindici giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza, questi entro ulteriori venti giorni dovrà fornire un dettagliato rapporto sui fatti avvenuti.

ART. 13 – FORO COMPETENTE.

Per le controversie relative alla presente polizza il Foro competente è quello di Roma.

ART. 14 – ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 15 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

ART. 16 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa dovranno essere comunicati gli estremi del conto corrente bancario o/e postale dedicato nonché dei rappresentanti legittimati ad operare sullo stesso.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

§ 2 CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA TUTELA LEGALE E PERITALE DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO

ART. 17 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Gli Assicuratori si obbligano, fino all'importo del Massimale, a tenere indenne i dipendenti della Polizia di Stato, degli oneri che gli stessi hanno sostenuto per la propria difesa, patrocinio, assistenza od onorari di periti sia in sede giudiziale o stragiudiziale, avanti la giurisdizione penale, civile e amministrativa, per fatti o atti connessi alla funzione e/o all'espletamento del servizio e all'attività istituzionale della Polizia di Stato, ed escludendo qualsiasi spesa legale che l'Assicurato debba pagare a seguito di sentenza di condanna per dolo o colpa grave.

Per quanto riguarda i procedimenti penali si intendono espressamente comprese nella garanzia anche le spese derivanti da procedimenti penali avviati nei confronti dei soggetti assicurati per ipotesi di reato con imputazione dolosa a condizione che il procedimento giudiziario si concluda favorevolmente con assoluzione con sentenza passata in giudicato o con assoluzione dalla imputazione dolosa o derubricazione a reato colposo o con decreto di archiviazione per infondatezza della "notitia criminis", remissione di querela o sopraggiunta prescrizione del reato.

In questo caso, la società verserà la sola differenza tra il rimborso eventualmente ottenuto dall'Assicurato ai sensi degli artt. 32 L. n. 152/75 e 18 L. n. 135/97 e le spese di difesa effettivamente sostenute.

Le garanzie di cui sopra vengono prestate anche a favore degli eredi di un Assicurato deceduto che ha in essere una richiesta di rimborso di sinistro.

In caso di condanna, da parte di qualsiasi tribunale, dell'Assicurato per dolo o colpa grave gli Assicuratori si riservano il diritto di rivalsa nei confronti dello stesso, per le Spese Legali sostenute per la difesa di tali casi.

ART. 18 – ESCLUSIONI.

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) le spese relative a controversie in cui venga accertata la responsabilità dell'assicurato per fatto doloso o gravemente colposo accertato con sentenza passata in giudicato; *la garanzia vale altresì per addebiti di natura originariamente anche dolosa nel caso in cui il giudizio stesso si concluda con sentenza di assoluzione, dichiarazione di proscioglimento in istruttoria o prescrizione semprechè non sia già intervenuta condanna anche patteggiata.*
- b) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- c) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.) ed il contributo unico;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale o tributario;
- e) le spese per controversie di qualsiasi natura ed oggetto intentate nei confronti dell'Amministrazione.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- f) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- g) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- j) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- k) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- l) per fatti dolosi e colpa grave delle persone assicurate;
- m) spese Legali sostenute precedentemente al consenso in forma scritta degli assicuratori od in assenza di tale consenso;
- n) qualsiasi Sinistro relativo a o derivante da qualsiasi causa, evento o circostanza verificatasi prima della data di decorrenza della polizza o nota all'Assicurato alla decorrenza della polizza e che possa ragionevolmente dare luogo a Sinistro o a procedura legale contro l'Assicurato;
- o) Per controversie tra Assicurati. Nel caso di controversie tra Assicurati e Contraente.

ART. 19 – ESTENSIONE TERRITORIALE.

L'assicurazione vale per i fatti che si verificano nei Paesi appartenenti all'Unione Europea ed alla Svizzera e che, in caso di giudizio, rientrino nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria dei medesimi Paesi.

Per gli equipaggi di volo, impiegati in territorio estero, a bordo di aeromobile della Polizia di Stato ovvero per esigenze operative, tecniche e/o addestrative connesse all'impiego di aeromobile della Polizia di Stato, l'assicurazione non ha limitazioni territoriali, ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.

ART. 20– COESISTENZA CON ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE.

Fermo restando quanto già disciplinato all'articolo 12 (Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali), qualora coesista un'assicurazione di responsabilità civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917, 3° comma C.C.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ART. 21 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a quanto previsto dall'art. 10 che precede, in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia nel più breve tempo possibile, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta conoscenza - e comunque non oltre il termine di anni due dal verificarsi dell'evento stabilito dall'articolo 2952 CC in materia di prescrizione - a mezzo fax o p.e.c. e contenere:

- narrazione dei fatti;
- conseguenze dell'evento;
- generalità e domicilio dei danneggiati ed eventuali testimoni;
- data, luogo e cause del sinistro.

Alla denuncia deve seguire, entro 20 giorni, una circostanziata relazione sull'accaduto.

L'Assicurato ha l'obbligo di fornire alla Compagnia tutte le informazioni richiestegli nonché di porre a disposizione tutta la documentazione che la compagnia stessa ritiene necessaria, compatibilmente con il segreto istruttorio.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra l'Assicurato e la Compagnia dovranno essere risolti direttamente tra gli stessi, dandosi esplicitamente atto che il Fondo di Assistenza si intende totalmente estraneo, sin d'ora, a qualsiasi titolo, rispetto ai rapporti che si andranno ad instaurare tra le parti interessate alla presente pattuizione.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e la Compagnia sono tenuti, ad eccezione delle denunce inoltrate a mezzo fax o p.e.c. di cui al comma 1, devono essere fatte, direttamente al contraente ed alla Compagnia o tramite l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 22 – DECORRENZA DELLE GARANZIE.

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione. I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto di violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone, ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli articoli 1892 e 1893 del codice civile il contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti degli assicurati – e di non essere a conoscenza di situazioni – che possano far supporre il sorgere di una controversia per fatto imputabile agli assicurati stessi.

ART. 23 – GESTIONE DEL SINISTRO.

L'assicurato, dopo aver fatto alla Società la denuncia del sinistro, nomina per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

ha il domicilio o hanno sede gli Uffici Giudiziali competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla Società, che preso atto della designazione del legale, assume a proprio carico le relative spese.

L'assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione, ove non siano d'ostacolo motivi di riservatezza o di segreto istruttorio, e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal legale devono essere trasmessi alla Società.

L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

La Società si impegna a far pervenire tempestivamente all'Assicurato l'eventuale benestare. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Società in merito alla gestione dei sinistri, è facoltà delle parti demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna della Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Il diritto di scegliere un legale di sua fiducia si estende anche al caso di conflitto di interessi con la Società.

Di tali diritti la Società avvisa l'Assicurato.

La gestione del sinistro avviene esclusivamente tra la società assicuratrice e l'assicurato.

Eventuali contestazioni o disaccordi tra gli Assicurati e la Società non potranno vedere coinvolto il Contraente (Fondo Assistenza per il Personale della Polizia di Stato).

Nel caso di pensionamento o morte dell'Assicurato o di cessazione, per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, da parte dello stesso dell'attività presso l'Amministrazione di appartenenza durante il periodo di validità dell'Assicurazione è comunque operante per i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso la predetta Amministrazione, purchè afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

ART. 24 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio, per riduzione della collettività sotto copertura o per intervenuti mutamenti normativi (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la diminuzione di personale superiore a quanto indicato all'articolo 3 (Assicurato) delle Condizioni generali della copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile professionale e la riduzione di competenze determinata da modifiche legislative), la società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Art. 25 - Limiti di Indennizzo

Relativamente all'attività di ciascuna delle persone assicurate l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale di €..... per ciascun Sinistro

In caso di corresponsabilità tra più Assicurati nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo stabilito in € per periodo assicurativo annuo.

Art. 26 — Copertura a “Secondo Rischio”

Qualora esistano o vengano stipulate altre assicurazioni, da chiunque contratte, a coprire le stesse garanzie, si applica il disposto dell'Art. 21 che precede e l'assicurazione prestata con questo contratto opererà a “secondo rischio”, cioè a coprire quella parte dei Danni e delle spese che eccederà il Massimale o i Massimali previsti da tali altre assicurazioni, e ciò fino a concorrenza del Massimale stabilito in questa polizza e ferme le franchigie convenute.

Art. 27 – Spese garantite.

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e , fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

ART. 28 OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETA' PER I SINISTRI

La società, con cadenza quadrimestrale, ha l'obbligo di fornire al Contraente il dettaglio dei singoli sinistri così suddivisi:

- numero del sinistro;
- data di accadimento;
- tipologia di avvenimento;
- importo pagato;
- importo riservato;
- importo della franchigia;
- data del pagamento o della chiusura “senza seguito”.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate nonché eventuali altri dati in possesso della Compagnia.

La mancata o tardiva comunicazione dei dati statistici darà luogo all'applicazione della penalità, così come previsto dal D.P.R. 5/10/2010 nr. 207 Regolamento di esecuzione L. 163 del Codice degli Appalti art. 145. In particolare la penalità sarà pari allo 0,3^o/_{oo} (zerotrepermille) per ogni comunicazione omessa. Dette penalità comunque non possono superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Inoltre, come previsto all'art. 4) delle Condizioni Generali, la Società è obbligata - in caso di recesso anticipato - a fornire un report completo dello storico sinistri.

Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate unicamente in formato elettronico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dipps.fondodiassistenzaps@pecps.interno.it.